



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione
del rischio sismico


Prot. N.º

Risposta al Foglio del

N.º

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n.º **DPC/SISM/0075499**
del **07/10/2010**
Roma, ----- **USCITA** -----

Alle Amministrazioni in Allegato



Oggetto: Chiarimenti alla Circolare del Capo Dipartimento prot. n.DPC/SISM/31471 del 21.4.2010 sullo stato delle verifiche sismiche previste dall'OPCM 3274/03 e programmi futuri.

In alcune occasioni di incontro o di scambio di corrispondenza con le Amministrazioni coinvolte nella programmazione ed attuazione della circolare in oggetto è emersa l'opportunità di fornire chiarimenti relativi ai seguenti argomenti:

- 1) Eventuale proroga del termine del 31.12.2010 per la conclusione delle verifiche sismiche di livello 1 o 2;
- 2) Responsabilità della mancata effettuazione degli interventi su strutture per le quali è stato determinato un indice di rischio sismico (Capacità/Domanda) molto basso;
- 3) Modalità di compilazione, trasmissione e gestione delle schede di livello 0 richieste dalla Circolare entro il 31.12.2010 per edifici e infrastrutture stradali e ferroviarie (ponti);
- 4) Possibilità di rilascio dei vincoli di bilancio legati al rispetto del Patto di stabilità nel caso di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere strategiche o rilevanti.

Riguardo agli argomenti sopra elencati si forniscono i chiarimenti opportuni.

1) Proroga del termine del 31.12.2010

Il termine per la conclusione delle verifiche sismiche delle opere strategiche e rilevanti era stato fissato a 5 anni dalla data dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274 del 20 marzo 2003 che aveva istituito l'obbligo delle verifiche stesse (art. 2 c.3). Detto termine è stato successivamente prorogato al 31.12.2010.

La Circolare del Capo Dipartimento in oggetto, nel prendere atto della situazione di non completa attuazione delle verifiche sismiche per definire una programmazione nazionale che interessi tutte le Amministrazioni coinvolte, richiede, entro il predetto termine di fine 2010, almeno la conoscenza delle caratteristiche generali, attraverso la scheda di livello 0, delle opere

da sottoporre a verifica sismica ed una stima dei tempi necessari per completare le verifiche di livello superiore.

Dalle indicazioni che scaturiranno dalle suddette informazioni e valutazioni sarà possibile definire tempi e modi della proroga.

Si coglie l'occasione per ricordare alle Amministrazioni beneficiarie del *Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, istituito con l'art. 32bis del DL 30.9.03 n. 269, per il cofinanziamento delle verifiche sismiche, che, come stabilito con la precedente circolare, entro giugno 2010 dovevano essere comunicate allo scrivente Dipartimento (Ufficio III – SISM) le verifiche autorizzate ma non attivate.

2) **Responsabilità della mancata effettuazione degli interventi su strutture per le quali è stato determinato un indice di rischio (Capacità/Domanda) molto basso**

Il tema della responsabilità del proprietario o gestore di un'opera strategica o rilevante la cui verifica abbia evidenziato un elevato rischio sismico è molto sentito. In sostanza il timore è che, una volta accertato tecnicamente che l'opera abbia una Capacità di resistenza al sisma di molto inferiore alla Domanda, ossia all'azione di progetto definita dalle norme, un eventuale danno che in essa si verificasse a seguito di un terremoto potrebbe essere imputato al responsabile della gestione dell'opera stessa. A questo proposito la *Circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*, si esprime come segue in relazione agli esiti delle verifiche della sicurezza rispetto sia alle azioni di esercizio sia alle azioni sismiche.

C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

.....
Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC. Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell'uso attuale, nella modifica della destinazione d'uso o nell'adozione di opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o ripristino della capacità portante, che può ricadere nella fattispecie del miglioramento o dell'adeguamento.

Per le opere pubbliche strategiche con finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, date le possibili implicazioni economiche e sociali degli esiti delle verifiche, è opportuno che le stesse siano anche esaminate da revisori non intervenuti nella valutazione.

È evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l'inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l'obbligatorietà dell'intervento o del cambiamento di destinazione d'uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell'opera, non appena se ne riscontri l'inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d'uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l'intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito.

Quindi, ai sensi della citata Circolare, nel caso delle verifiche sismiche non sussiste l'obbligatorietà e improcrastinabilità degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico.

Si ricorda anche che l'OPCM 3274/03 ha indicato come obbligatoria la verifica, mentre ha demandato gli interventi alla pianificazione triennale delle Amministrazioni. Per esempio degli esiti delle verifiche sismiche si terrà conto in occasione di interventi di manutenzione straordinaria rispondenti ad esigenze distributive, funzionali o impiantistiche. Anche sotto

questo profilo, la conoscenza che deriverà dal censimento di livello 0 fornirà le informazioni che consentiranno di effettuare una stima, seppur di larga massima, delle esigenze economiche ed il quadro temporale entro cui potranno essere soddisfatte: elementi che saranno posti all'attenzione delle Autorità competenti. In attesa che questo quadro si definisca, non potendo interrompere la funzionalità di opere strategiche (p.es. ospedali), o rilevanti (p.es. scuole) di una parte significativa del Paese, si dovranno adottare strategie di gestione basate sulla considerazione del livello di rischio derivante dalla valutazione di sicurezza. Detto livello potrà essere messo in relazione con il periodo di tempo entro il quale dovrà essere effettuato un intervento fra quelli definiti nelle Norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 relativamente alle costruzioni esistenti, o adottate soluzioni alternative che consentano di ridurre il disagio per gli utenti delle opere stesse.

3) Modalità di compilazione, trasmissione e gestione delle schede di livello 0 richieste dalla Circolare entro il 31.12.2010 per edifici e infrastrutture stradali e ferroviarie (ponti);

Al fine di agevolare e rendere omogeneo il censimento di livello 0 sono state predisposte schede apposite relative alle casistiche più frequenti, ossia edifici e ponti, che sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente circolare¹. E' stato inoltre predisposto un software di caricamento, import ed export dei dati che consente di archiviare più schede in un'unica base dati da trasmettere poi al Dipartimento. Le modalità di installazione ed utilizzo del software, che è reso disponibile a tutte le Amministrazioni, sono illustrate nell'allegato 3.


4) Possibilità di rilascio dei vincoli di bilancio legati al rispetto del Patto di stabilità nel caso di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere strategiche o rilevanti.

Il Dipartimento ha ricevuto diverse sollecitazioni da parte di Amministrazioni intenzionate ad utilizzare i loro fondi per cofinanziare verifiche di sicurezza o interventi su opere strategiche e rilevanti, ma impossibilitate a farlo a causa dei vincoli suddetti. Il Dipartimento si farà ancora una volta promotore di una azione di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità competenti affinché sia presa in considerazione questa possibilità per le verifiche e gli interventi destinati alla prevenzione del rischio sismico e dei rischi naturali più in generale.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare alle Amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti concessi ai sensi delle OPCM 3362/04, 3376/04, 3502/06 e 3505/06 l'obbligo di resoconto semestrale. Essendo, ad oggi, pervenute solo poche comunicazioni relative alla scadenza di Aprile, è necessario anticipare all'inizio del mese di Ottobre la trasmissione dei predetti resoconti, in modo che questo Dipartimento possa redigere in tempo utile l'usuale relazione di monitoraggio indirizzata alla Corte dei Conti e riguardante lo stato delle attività condotte.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Guido Bertolaso



¹ La scheda di livello 0 per gli edifici è stata leggermente modificata rispetto a quella riportata nella circolare del 21.4.2010.

Allegati:

- 1) Scheda di sintesi di livello 0 di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico
- 2) Scheda di sintesi di livello 0 di ponti strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico
- 3) Modalità di utilizzo del software per l'immissione, archiviazione, export dei dati delle schede di sintesi di livello 0